

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 MARZO 1994

Risoluzione
sull'ampliamento e la neutralità

Annunziata il 22 giugno 1994

IL PARLAMENTO EUROPEO,

viste le proposte di risoluzione degli onn.

a) Langer sull'ampliamento della Comunità e la questione della neutralità (B3-1547/92)

b) Pottering e altri sull'ampliamento e la neutralità (B3-1550/92),

vista la propria risoluzione del 15 maggio 1991 sull'ampliamento della Comunità europea e le relazioni con gli altri paesi europei (1),

vista la propria risoluzione del 10 giugno 1991 sulle prospettive per una politica europea della sicurezza: l'importanza di una politica europea della sicurezza e le sue conseguenze istituzionali per l'Unione europea (2),

vista la propria risoluzione del 20 gennaio 1993 sulla concezione e sulla strategia dell'Unione europea in vista del suo ampliamento e della creazione di un ordine paneuropeo (3),

vista la propria risoluzione del 10 febbraio 1993 sull'ampliamento (4),

(1) G.U. C 158 del 17.6.1991, pag. 54.

(2) G.U. C 183 del 15.7.1991, pag. 18.

(3) G.U. C 42 del 15.2.1993, pag. 124.

(4) G.U. C 72 del 15.3.1993, pag. 69.

vista la propria risoluzione del 27 maggio 1993 sugli sviluppi dei rapporti Est-Ovest in Europa e sul loro impatto sulla sicurezza europea (5),

vista la propria risoluzione del 15 luglio 1993 sull'ampliamento (6),

vista l'interrogazione scritta n. 2408/92 del 6 ottobre 1992 al Consiglio sulla neutralità dell'Austria (7),

vista l'interrogazione scritta n. 2728/92 del 21 dicembre 1992, alla Commissione delle Comunità europee sull'ampliamento della Comunità e la politica estera e di sicurezza comune » (8),

visti i pareri della Commissione sulle domande di adesione dell'Austria (1 agosto 1991, COM 91/1590 def.), della Svezia (31 luglio 1992, SEC 92/1582/def.), della Finlandia (4 novembre 1992, SEC 92/2048 def.) e della Norvegia (24 marzo 1993, COM 93/142 def.), e viste le domande di adesione di Cipro e Malta,

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen (21 e 22 giugno 1993) riguardo a un ampliamento della Comunità,

visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri e la sicurezza (A3-0077/94),

A. tenendo conto della posizione più volte assunta dal Parlamento europeo, secondo la quale l'accoglienza di un nuovo Stato membro nella Comunità europea rende necessarie ulteriori riforme del sistema comunitario, specie riguardo all'approfondimento dei principi e degli obiettivi

sui quali si basa l'Unione politica (cfr., tra l'altro, la risoluzione del 7 aprile 1992 sui risultati della Conferenza intergovernativa),

B. tenendo conto dell'articolo J.4.1. del Trattato sull'Unione europea, il quale prevede che nella politica estera e di sicurezza comune (PESC) rientri a medio termine anche la definizione di una politica di difesa comune che, a tempo debito, potrebbe dar luogo a una difesa comune,

C. convinto che una politica estera, di sicurezza e di difesa comune debba essere intesa in primo luogo come politica di prevenzione dei conflitti e di garanzia della pace e che le considerazioni o le misure di carattere militare andrebbero considerate come « ultima ratio »,

D. apprezzando l'ampia esperienza e il contributo particolarmente positivo al mantenimento della pace e alla riduzione della conflittualità che alcuni paesi candidati all'adesione hanno sin qui dato nelle organizzazioni internazionali tanto in termini di effettivi che attraverso mezzi sia civili che militari e ritenendo che l'Unione europea potrebbe utilmente avvantaggiarsene per allargare considerevolmente il suo campo d'azione in tal senso,

E. convinto che l'Unione europea, visto l'aumento dei focolai di crisi dentro e fuori l'Europa, sia più che mai chiamata ad avvalersi del suo peso politico ed economico per prevenire e risolvere i conflitti,

F. valutando che i candidati all'adesione, a motivo della loro posizione politica e della loro storia, hanno particolari possibilità e compiti riguardo all'impostazione di relazioni positive e pacifiche con gli Stati confinanti a Est con l'Unione europea,

G. consapevole che tutti e quattro gli Stati con i quali attualmente vengono condotti negoziati di adesione hanno chiarito che accetteranno il sistema giuridico della Comunità e le disposizioni del Trattato

(5) G.U. C 176 del 28.6.1993, pag. 185.

(6) G.U. C 255 del 20.9.1993, pag. 207.

(7) G.U. C 86 del 26.3.1993, pag. 20.

(8) G.U. C 99 del 7.4.1993, pag. 19.

relative all'Unione europea e alla politica estera e di sicurezza comune,

H. consapevole che l'articolo J.10 del Trattato sull'Unione europea prevede la possibilità di una revisione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune allo scopo di approfondire il processo d'integrazione,

I. considerando che nessuno dei candidati all'adesione con i quali vengono attualmente condotti i negoziati, a eccezione della Norvegia, appartiene a un'alleanza che preveda una politica di sicurezza,

J. consapevole che le disposizioni legislative pertinenti alla politica di sicurezza della Finlandia, dell'Austria, della Norvegia e della Svezia denotano divergenze significative e che di ciò si debba tener conto in sede di negoziati di adesione,

K. considerando che i quattro paesi hanno denotato nel passato un vivo impegno verso il processo della CSCE e verso le forze di pace dell'ONU,

L. considerando che altri paesi, come Malta e Cipro, hanno presentato domande ufficiali di adesione; che vari Stati dell'Europa centro-orientale, in primo luogo i paesi del Gruppo di Visegrad, hanno espresso un chiaro interesse verso un'adesione all'Unione europea e che la prospettiva di una piena appartenenza di tali paesi all'Unione è indicata anche nel preambolo degli accordi europei con essi conclusi,

M. convinto che, dopo la fine del contrasto Est-Ovest, il concetto e il contenuto della neutralità debbano essere ridefiniti,

N. convinto che una reale e duratura coesione politica dell'Unione europea non possa essere imposta attraverso artificiose forzature ma debba necessariamente tener conto delle basi storiche della specificità culturale e ideale di ogni paese e basarsi sulla spontanea volontà dei cittadini dei paesi candidati all'adesione e su un gra-

duale processo di armonizzazione delle diverse politiche di sicurezza sia degli Stati membri che dei paesi candidati,

O. consapevole che lo status di neutralità dell'Austria potrebbe sollevare problemi nei negoziati di adesione, per esempio riguardo a una partecipazione alle misure comuni e alle azioni comuni a norma del Titolo V, articolo J.1.3., del Trattato sull'Unione europea,

P. considerando che in numerose recenti dichiarazioni il governo austriaco ha chiaramente ribadito di voler partecipare senza pregiudiziali ai futuri sviluppi della PESC,

Q. consapevole che non tutti gli Stati membri dell'odierna Unione europea hanno gli stessi legami in materia di politica di sicurezza, per esempio nell'ambito della UEO, e che da ciò potrebbero derivare già prima di un ampliamento dell'Unione dei problemi riguardo all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e misure dell'Unione aventi riferimenti alla politica di sicurezza,

R. convinto che la dimensione di politica di sicurezza e di difesa dell'Unione europea debba essere considerata un elemento positivo nel processo di integrazione europea anche da parte dei candidati all'adesione neutrali,

S. giudicando che l'opinione pubblica di singoli paesi desiderosi di aderire potrebbe esprimere un atteggiamento riluttante verso la partecipazione del loro Stato alla costruzione della dimensione di politica di difesa nell'ambito dell'Unione europea,

T. convinto che l'ampliamento dell'Unione europea debba comportare riforme istituzionali miranti ad approfondire la formazione comunitaria nell'ambito dell'Unione europea, in modo da garantire l'efficienza dell'Unione,

U. convinto che lo sviluppo di una politica comunitaria estera, di sicurezza di difesa sia e rimanga un obiettivo irrinun-

ciabile per la costruzione dell'Unione europea, a condizione che la politica estera e di sicurezza comune non si riduca a complessi negoziati intergovernativi politicamente e operativamente vincolati alla NATO e alla UEO, lontani da un reale controllo parlamentare e dalla volontà dei cittadini e nettamente rivolti a privilegiare la dimensione militare anziché il disarmo, le politiche di pace e dei diritti umani,

1. è convinto che, attraverso l'ampliamento, la coesione interna dell'Unione europea debba essere potenziata e la sua capacità di agire efficacemente in materia di politica estera e di sicurezza debba essere accresciuta;

2. plaude al fatto che tutti i candidati all'adesione con i quali sono stati avviati negoziati sono disposti senza limitazioni a far proprie le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune del Trattato dell'Unione;

3. apprezza il contributo fornito in materia di sicurezza dalla Norvegia nel quadro del Patto atlantico così come le molteplici iniziative a favore della sicurezza e della pace attuate dagli altri tre paesi candidati all'adesione con la loro politica attiva nel quadro della CSCE, dell'ONU e in qualità di mediatori fra le parti in conflitto nelle relazioni internazionali;

4. si rende conto che lo status di sicurezza della Finlandia, dell'Austria, della Norvegia e della Svezia ha nei singoli casi differente qualità e portata e che se ne debba tener conto in sede di negoziati di adesione;

5. sottolinea che la compatibilità dello status di sicurezza dei candidati all'adesione con le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune deve essere giudicata in base a criteri uniformi e che anche i futuri negoziati di adesione dovranno basarsi sugli stessi criteri;

6. sottolinea la necessità che i candidati all'adesione, a partire dal momento della

loro entrata, siano in grado di partecipare completamente e attivamente alla politica estera e di sicurezza comune prevista nel Trattato sull'Unione europea;

7. auspica che i candidati all'adesione accettino integralmente e senza riserve tutti gli obiettivi del Trattato dell'Unione, le disposizioni del Titolo V nonché le dichiarazioni in materia allegate al Trattato;

8. chiede che durante i negoziati di adesione venga svolto un intenso dialogo tra le istituzioni dell'Unione europea da un lato e i candidati all'adesione dall'altro riguardo allo sviluppo di una politica comunitaria estera e di sicurezza;

9. è convinto che una piena cooperazione dei paesi candidati, dopo la loro entrata, alla politica estera e di sicurezza comune contribuirebbe alla stabilizzazione della pace e della sicurezza sull'intero continente europeo;

10. è convinto che lo sviluppo di una politica comune di sicurezza e di difesa nell'ambito dell'Unione europea rientri anche nel genuino interesse in materia di sicurezza dei candidati all'adesione;

11. ritiene che l'eventuale adesione di paesi tradizionalmente neutrali, e comunque assai attivi nel quadro delle operazioni di pace di organizzazioni internazionali imparziali, debba essere l'occasione, per l'Unione europea, di ampliare il proprio ruolo in tal senso e di dotarsi di corpi e strutture operative civili da utilizzare nella prevenzione, riduzione, mediazione e conciliazione dei conflitti;

12. sarebbe lieto se tutti i candidati all'adesione, dopo la loro entrata, partecipassero attivamente e costruttivamente alla definizione di una politica comune in materia di sicurezza, capace di dar vita a termine a una difesa comune;

13. sarebbe lieto se i popoli dei paesi candidati all'adesione condividessero la convinzione secondo cui una politica

estera, di sicurezza e di difesa comune corrisponde al loro interesse in materia di sicurezza e costituisce una componente indispensabile di un'Unione europea;

14. è del parere che una difesa comune nell'ambito dell'Unione europea debba avere un carattere meramente difensivo e contenere un obbligo reciproco di assistenza analogamente alle disposizioni dell'articolo 5 del Trattato riveduto di Bruxelles;

15. sottolinea la necessità, visto l'aumento dei focolai di crisi, di esigere un'azione internazionale coordinata che metta in grado l'Unione europea di operare come forza di conservazione e di promozione della pace a norma dell'articolo 51 della Carta dell'ONU;

16. plaude al fatto che vari candidati all'adesione già in passato hanno più volte partecipato attivamente e con impegno al processo della CSCE nonché alle missioni di pace delle Nazioni Unite e vede in ciò un presupposto favorevole a che l'Unione europea possa praticare in futuro, nell'ambito della PESC, un'attiva politica comune di prevenzione e di composizione dei conflitti;

17. sarebbe lieto se gli Stati con i quali vengono condotti i negoziati di adesione partecipassero eventualmente prima della loro entrata e a seconda delle loro possibilità costituzionali agli impegni di conservazione e di promozione della pace dell'Unione europea;

18. suggerisce di valutare se e in quale misura i paesi con i quali vengono condotti i negoziati di adesione possano partecipare prima ancora della loro entrata ad azioni comuni a norma dell'articolo J.1.3. del Trattato dell'Unione;

19. sarebbe lieto se i candidati all'adesione per i quali ciò sia necessario valutassero le loro disposizioni costituzionali in considerazione della loro compatibilità con lo sviluppo di una difesa comune nell'ambito dell'Unione europea e — se necessario — avviassero modifiche in tal senso;

20. fa presente che, a norma delle disposizioni del Titolo V, articolo J.4.2., del Trattato sull'Unione, l'Unione europea occidentale, in un periodo transitorio, è l'organizzazione responsabile per l'elaborazione e l'attuazione di decisioni e azioni in materia di politica di difesa dell'Unione europea e sarebbe lieto se i candidati all'adesione, nella prospettiva della loro entrata nell'Unione europea, valutassero le possibilità giuridiche e politiche di partecipare alle attività della UEO;

21. sarebbe lieto se tutti gli Stati membri dell'Unione europea che non sono ancora membri della UEO mirassero a una piena appartenenza alla UEO, che effettivamente, a norma del Titolo V, articolo J.4.2., è parte integrante dell'Unione europea, onde promuovere la coesione dell'Unione nel suo insieme e opporsi a una « Europe à la carte »;

22. considera inopportuna una piena adesione all'UEO di Stati che non possano divenire anche membri a pieno titolo dell'Unione europea;

23. non ritiene che l'appartenenza alla NATO e all'UEO, in quanto alleanze militari, sia una premessa necessaria all'adesione all'Unione europea, mentre riconosce nella CSCE l'organismo atto a rappresentare un sistema regionale di prevenzione e soluzione pacifica dei conflitti e invita pertanto gli Stati dell'Unione e i paesi candidati all'adesione (già tutti membri della CSCE) a impegnarsi per un rafforzamento delle strutture e dell'efficacia decisionale di tale organismo;

24. incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri, ai parlamenti e ai governi di Austria, Cipro, Finlandia, Malta, Norvegia e Svezia e ai segretariati della CSCE, dell'UEO e della NATO.

ENRICO VINCI
Segretario generale

EGON KLEPSCH
Presidente

